



Città di Matelica

Decreto Presidente del Consiglio Comunale n.1

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il D.L. 6 del 23/02/2020 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25/02/2020 recante le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del D.L. n. 6/2020;
- il DPCM 01/03/2020 all'art. 4 rubricato "Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale", che dispone che la modalità di lavoro agile, disciplinata dagli articoli 18 e 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, ad ogni rapporto di lavoro secondo i principi dettati dalle menzionate disposizioni;
- il DPCM del 04/03/2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del Decreto – Legge 23 febbraio 2020, n. 6, COVID-19;
- il DPCM dell'11.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11.03.2020;
- l'articolo 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17.03.2020

Rilevato che i provvedimenti citati, tutti volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 dispongono la limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale, cosa questa che influisce anche sulla presenza congiunta del Sindaco, dei Consiglieri Comunali, del Segretario comunale presso la sede municipale;

Considerato che risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell'azione amministrativa del Comune, porre in essere interventi emergenziali e, pertanto, definire linee guida relative allo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, con modalità telematica con possibilità del Sindaco, dei Consiglieri, del Segretario comunale di partecipare a distanza alle sedute del Consiglio nel rispetto del metodo collegiale degli Organi;

Ritenuto di dover disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio mediante collegamento delle sedi in cui si trovano Sindaco, Segretario comunale ed i Consiglieri Comunali, in videoconferenza, teleconferenza o altra modalità telematica;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA


Di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;

Di approvare il regolamento che si compone di n. 6 articoli di seguito trascritto in calce al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Di comunicare l'approvazione del presente atto all'UTG di Macerata competente per territorio

Matelica lì 20.04.2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
AVV. FRANCESCO TURCHI



Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale del Comune di Matelica in modalità telematica

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del Consiglio Comunale del Comune di Matelica .

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite "sedute in modalità telematica" le riunioni del Consiglio e Commissioni Consiliari che si svolgono con le seguenti modalità:

- a) uno o più componenti, collegati per videoconferenza, partecipi anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione;
- b) lo svolgimento della seduta e la manifestazione del voto avvenga esclusivamente con voto per appello nominale dei Consiglieri;

2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonati oppure via internet o satellite).

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale nelle ipotesi di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- la segretezza della seduta, se necessaria;
 - l'identificazione degli intervenuti;
 - la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
 - la videodiscussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.
- qualora la seduta di Consiglio sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità telematiche, la stessa si considererà svolta nella sede istituzionale del Comune. Nel verbale di seduta si dà conto dei nominativi dei Consiglieri intervenuti in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza.

Per il computo del numero legale si contano i componenti collegati in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune;

- il collegamento audio/video deve essere idoneo:

- a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti degli Organi che intervengono in audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza, a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;

- a consentire al Segretario comunale di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta del Consiglio comunale;

- a consentire a tutti i componenti del Consiglio di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud) o tramite fax.

Art. 4- Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a tutti i componenti dell'Organo secondo le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del possibile ricorso alla modalità telematica e le relative motivazioni.

3. Nel caso di seduta telematica, uno o più componenti del Consiglio potranno essere collegati per videoconferenza anche dal Palazzo comunale.

4. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti i componenti collegati in videoconferenza.

5. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche il Consiglio, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.

6. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.

7. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, nominativamente.

8. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta, se necessaria.

9. Il Presidente del Consiglio ed il Segretario comunale possono prendere parte alla seduta Consiliare collegati in videoconferenza da una sede diversa dal Palazzo comunale.

10. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, della sede e delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza.

11. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente del Consiglio che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.

12. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 5 – Verbale di seduta

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata:

- la modalità di svolgimento della seduta;
- la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
- il luogo dal quale sono collegati in videoconferenza i componenti del Consiglio.

Art. 6 – Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente Regolamento, vista l'urgenza, è approvato con provvedimento del Presidente del Consiglio ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sull'Albo pretorio del Comune. Per quanto non disciplinato dal presente atto, si rimanda al vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con delibera del C.C. n. 45/2014 e s.m.i